

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

31 MARTEDÌ

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2014 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-7-2014;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-7-2016;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-7-2014 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-7-2014 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-7-2016.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2018 a pag. 69.

TOSAP

Pagamento 3ª rata. Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale terza rata trimestrale anticipata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

SCHEDE CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che

utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività, possono ancora annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato; infatti, l'obbligo dei gestori di impianti di carburanti di emettere la fattura elettronica dall'1-7-2018, che avrebbe comportato la soppressione della scheda, è stato prorogato all'1-1-2019 con decreto legge n. 79 del 28-6-2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28-6-2018).

L'obbligo di annotazione non è comunque tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate e altre forme di pagamento tracciabili individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203/2018 del 4-4-2018 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; tuttavia, poiché tali forme di pagamento tracciabili sono divenute obbligatorie a partire dall'1-7-2018 ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità del costo, chi utilizza ancora la scheda carburanti pagando in contanti non potrà più beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali.

Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 22/2018 a pag. 33 tenendo presente la novità della proroga sopra riportata.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-7-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-7-2017;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-7-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-7-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 quater, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016),

la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE

Versamento totale o 1ª rata. Coloro che si sono avvalsi della definizione agevolata dei carichi pendenti disposta con l'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 148 del 16-10-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4-12-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5-12-2017), presentando entro il 15-5-2018 apposita domanda di adesione all'Agente della riscossione (Equitalia e/o altro Ente preposto alla riscossione), devono entro oggi versare l'importo dovuto, o la prima rata se chiesto il pagamento dilazionato, in base alla comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate-Riscossioni.

Coloro che, avendo in essere al 24-10-2016 precedenti piani di dilazione per i quali non risultano pagate tutte le rate scadute al 31-12-2016, devono entro oggi pagare in unica soluzione l'importo comunicato dall'agente della riscossione per essere ammessi alla definizione agevolata dell'importo residuo del debito in base alla domanda presentata entro il 15-5-2018. Data la particolarità della scadenza è opportuno rivolgersi al proprio consulente di fiducia e consultare le informazioni messe a disposizione dall'amministrazione finanziaria sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

MESE DI AGOSTO ●●●

1 MERCOLEDÌ

TERMINI PROCESSUALI

Inizio periodo sospensione. Con oggi inizia a decorrere il periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che terminerà il 31-8-2018; la sospensione, fino all'anno 2014 prevista al 15 settembre, è stata ridotta con l'art. 16 del decreto legge n. 132 del 12-9-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12-9-2014), convertito con modificazione nella legge n. 162 del 10-11-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'11-11-2014).

La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributo ricevuto il 12-7-2018, impugnabile avanti la commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro l'11-10-2018 anziché il 10-9-2018 in quanto non si computa il periodo di 31 giorni di sospensione dei termini.

10 VENERDÌ
OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e

per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

20 LUNEDÌ IVA

Fatturazione differita per consegne di luglio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 (20 per la scadenza di agosto) del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché al mese di agosto.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di luglio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di luglio ai sensi del dm 15-11-1975.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate

nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 (20 per la scadenza di agosto) del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di luglio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponible delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di luglio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di luglio, nonché alle fatture differite emesse entro il 20 agosto per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di luglio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31. Mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2018, ha previsto l'aumento anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo del 7,7% per i bovini e dell'8% per i suini, demandandone la determinazione ad appositi decreti ministeriali; con dm 2-2-2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del

17-3-2018) il Ministero delle finanze ha confermato anche per il 2018 le aliquote stabilite per il 2016 e 2017.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 32/2017 a pag. 30.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 3/2016 a pag. 31.

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2018, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno ai sensi del dm 15-11-1975.

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al secondotrimestre 2018 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Si ricorda, però, che dal 2017 è stato modificato il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione Iva; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2018 a pag. 30 che richiama i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 17-1-2018.

Versamento rateale saldo 2017. I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva

relativo all'anno d'imposta 2017, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale sesta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,65%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2018) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti possono anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si ricorda inoltre che la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata autonomamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-4-2018, non essendo più possibile, già dallo scorso anno, presentarla unitamente a quella relativa ai redditi.

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2018, anche nella versione "Iva base 2018" utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2017 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2018 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno

2018 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 43 del 9-3-2018 consultabile sul sito www.inps.it

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera un determinato reddito, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2018 alla Gestione separata, come comunicato dall'Inps con circolare n. 18 del 31-1-2018 consultabile sul sito www.inps.it, sono stabilite nelle misure seguenti:

- a) 25,72% per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- b) 33,72% per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, con l'aggiunta dello 0,51% (per un totale del 34,23%) qualora sia prevista la contribuzione per l'indennità di disoccupazione (DIS-COLL);
- c) 24% per i soggetti cosiddetti "coperti" cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 (www.inps.it).

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (S.O. n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013).

Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della seconda rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2018 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva. A partire dal 2013 l'Inps non invia più le

comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito www.inps.it; è inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato pdf, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per la contribuzione dovuta per il 2018 si veda la circolare Inps n. 27 del 12-2-2018.

INAIL

Versamento 3^a rata del premio autoliquidato. Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2017 e in acconto per l'anno 2018 da parte di coloro che hanno scelto di pagare in quattro rate anziché in un'unica soluzione entro il 16-2-2018.

Il versamento si effettua utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail.

Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Versamento imposte a saldo 2017 e/o in acconto 2018 con maggiorazione dello 0,4%. I contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 luglio scorso (essendo il 30 giugno sabato) il versamento dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili) e/o dell'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie), dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018, possono provvedervi entro oggi (slittato dal 1° agosto) maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti in Italia che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero.

Data la particolarità della scadenza si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2018 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.